



TRIBUNALE DI BARI – SEZIONE DISTACCATA DI MONOPOLI  
UFFICIO NOTIFICAZIONI ESECUZIONI PROTESTI

*Riforma del processo esecutivo*

*“Esame, Prassi e Problematiche Applicative  
nel Pignoramento mobiliare”*

*... IURIS EFFECTUS IN EXECUTIONE CONSISTIT*

**24** *maggio 2008 ore 9.30*

*Tribunale di Monopoli*

Relatore  
*Dott. Pietro Sardano*

## **La riforma dell’Art 492 CPC - Forma del pignoramento**

1 - Tra le norme di portata generale riferite alla espropriazione forzata, rinveniamo nel LIBRO TERZO, Titolo secondo, Capo primo, Sezione seconda del Codice di Procedura Civile, la disposizione dell’art. 492 CPC rubricata *“Forma del pignoramento”*. Dall’analisi, detto articolo, alla cui definitiva formulazione si è giunti con legge 52/2006 (*Riforma delle esecuzioni mobiliari*)(1), risulta, novellato con l’aggiunta di ben sette nuovi commi tra il primo e l’ultimo, rimasti identici. Con il primo comma, ha trovato conferma l’istituto dell’ingiunzione: *“salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione, gli accessori, le pertinenze ed i frutti di essi”*.

In altri termini, trattasi di un ordine o comando che il pubblico ufficiale, in forza di un titolo esecutivo rivolge al debitore. La prima importante constatazione evidenzia che è stato confermato il principio che l’espropriazione forzata inizia con il pignoramento che, com’è noto, è preannunciata con la notificazione del titolo in forma esecutiva(2) e del precetto e si

---

(1) L’articolo 492 CPC è stato, inizialmente, modificato con la legge 80/2005, poi rinnovato con la legge 263/2005 e, quindi, riformulato definitivamente con la legge 52/2006.

(2) La spedizione in forma esecutiva consiste nell’intestazione **«Repubblica Italiana - In nome della legge»** e nell’apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull’originale o sulla copia, della seguente formula: **«Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di**

## *“Esame, Prassi e Problematiche Applicative nel Pignoramento mobiliare”*

concretizza in una ingiunzione rivolta dall'Ufficiale Giudiziario al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito per cui si procede i beni mobili e/o immobili che si sottopongono ad espropriazione ed eventuali frutti di essi. Questa ingiunzione, **rappresenta un requisito essenziale** per la funzione propria dell'atto<sup>(3)</sup> il cui effetto è la indisponibilità dei predetti beni da parte del debitore e la trasferibilità di essi al creditore che ha

---

**mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti».**

(3) Nell'atto di pignoramento l'ingiunzione al debitore esecutato, di cui all'art. 492 c.p.c., costituisce un requisito essenziale per la funzione propria dell'atto, giacché soltanto attraverso di essa acquista inequivoca certezza e piena rilevanza giuridica l'obbligo di astenersi da ogni atto pregiudizievole sancito dalla stessa norma e pertanto, **qualora l'ingiunzione manchi, tale deficienza è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento esecutivo e la sua deducibilità sopravvive al termine di cinque giorni, indicato dall'art. 617 c.p.c. per l'opposizione agli atti esecutivi, che non decorre né dal compimento dell'atto di pignoramento, né, qualora avvenga la successiva costituzione del debitore nel processo esecutivo, dal momento della stessa,** ferma restando la salvezza della disposizione dell'art. 2929 c.c. sulla inopponibilità della nullità degli atti del processo esecutivo all'acquirente o all'assegnatario ed ai creditori diversi da quello precedente.

(Principio enunciato dalla Suprema Corte in materia di esecuzione immobiliare, con riguardo ad un caso, nel quale il pignoramento era stato eseguito con notificazione ex art. 140 c.p.c., nulla perché la raccomandata recante la notizia delle operazioni, pur essendo stata consegnata dall'ufficiale giudiziario all'ufficio postale di partenza, non era stata mai spedita: la Suprema Corte, pur avendo reputato che la conoscenza del pignoramento avesse fatto decorrere da quel momento il termine ex art. 617 c.p.c. per la deduzione con l'opposizione agli atti esecutivi della nullità della notificazione e che comunque la successiva costituzione nel processo esecutivo l'avesse sanata, per il che la deduzione della nullità oltre quel termine doveva reputarsi tardiva, ha ritenuto, invece, che, in dipendenza dell'omessa spedizione dell'avviso e, quindi, della mancata notizia al debitore notificatario del deposito dell'atto di pignoramento, comprensivo dell'intimazione ex art. 492 c.p.c., si dovesse considerare mancata l'intimazione stessa, con la conseguenza che la proposta opposizione ex art. 617 c.p.c., ancorché formulata oltre il termine, di cui a tale norma, dal momento della conoscenza del pignoramento o dalla costituzione nel processo esecutivo, non dovesse reputarsi tardiva).

(Cass. civ., Sez. III, 10/03/1999, n. 2082 in Mass. Giur. It. 99 Parti : Carrillo C. Banca Pop. Milano)

*“Esame, Prassi e Problematiche Applicative nel Pignoramento mobiliare”*

fatto istanza di assegnazione ovvero ad un terzo che intende acquistarli pagando un certo prezzo. Possono essere oggetto di pignoramento i beni mobili in possesso del debitore (artt. 513 –542 CPC) o detenuti da un terzo (artt. 543 – 554 CPC) e/o dei beni immobili (artt. 555 –598 CPC) anche indivisi (artt. 599 – 601 CPC).

Nel pignoramento mobiliare, **se il debitore non è presente**, l’Ufficiale Giudiziario, ai sensi dell’art. 518 CPC quarto comma, rivolge l’ingiunzione alle persone indicate nell’art. 139 CPC secondo comma (persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni e non palesemente incapace), e consegna loro un avviso dell’ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l’avviso, **in busta chiusa e sigillata**, alla porta dell’immobile in cui ha eseguito il pignoramento.

2 – Seguendo l’ordine stabilito nella nuova formulazione dell’articolo in esame constatiamo che *“il pignoramento deve altresì contenere l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice”*.

In questo secondo comma si evidenzia che l’Ufficiale Giudiziario, con l’esecuzione del pignoramento in tutte le varie forme previste, **deve dare l’opportunità al debitore di dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio ammonendolo**, nello stesso tempo, delle conseguenze relative al mancato accoglimento del citato invito, documentando tale doverosa attività nel relativo verbale di pignoramento. Considerato che il legislatore ha qualificato quale

*“Esame, Prassi e Problematiche Applicative nel Pignoramento mobiliare”*

atto dovuto l’inserimento dell’invito e degli avvertimenti nella esecuzione del pignoramento, (*il pignoramento deve altresì contenere....*), appare condivisibile l’orientamento per cui alla mancanza dell’invito e degli avvertimenti consegua, l’impossibilità di effettuare validamente le successive notificazioni o comunicazioni nella Cancelleria del Giudice della Esecuzione<sup>(4)</sup>.

Per quanto riguarda la modalità con la quale il debitore elegge domicilio o dichiara la residenza, **limitatamente al pignoramento mobiliare eseguito alla presenza dello stesso, l’ufficiale giudiziario può dare atto nel verbale di pignoramento dell’eventuale dichiarazione resa in tal senso.** Questa innovazione favorisce la partecipazione anche del debitore al processo esecutivo.

Deve ritenersi, in sintonia con le attuali preponderanti prese di posizione da parte dei più diretti Operatori del diritto, che la eventuale mancanza nell’atto di pignoramento dell’invito ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio, costituisca un vizio formale dell’atto, a differenza della mancanza di ingiunzione, spesso indicata motivo di nullità del pignoramento e degli atti successivi. Detto vizio formale non dovrebbe comportare la nullità assoluta ed insanabile dell’atto, ma appunto una sua invalidità, sanabile secondo la normativa generale.

3 – *“Il pignoramento deve anche contenere l’avvertimento che il debitore, ai sensi dell’articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita*

---

(4) L.Montesano G. Arieta, L’Esecuzione Forzata Vol. III.

*“Esame, Prassi e Problematiche Applicative nel Pignoramento mobiliare”*

*o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale”.*

Anche l'avvertimento previsto dal terzo comma deve essere rivolto al debitore dall'Ufficiale Giudiziario e la omissione appare, sicuramente, più grave poiché comporta **la preclusione alla facoltà di accedere alla conversione del pignoramento** qualora il giudice dell'esecuzione abbia emesso l'ordinanza che dispone la vendita. La mancanza di tale avvertimento, attenendo a momenti di minore rilevanza, comporta la nullità del pignoramento solo se fatta valere dal debitore con l'opposizione agli atti esecutivi nel termine di 20 giorni secondo le previsioni dell'art. 617 CPC, a pena di sanatoria. Stante l'obbligatorietà, sancita dalla norma, per l'Ufficiale Giudiziario ad attenersi a questa rilevante novità sul contenuto dell'atto di pignoramento in generale, **non può escludersi, in questo caso, la responsabilità dello stesso** per i danni che potrebbero derivare sia al debitore che al creditore.

4 – *“Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione”.*

La legge di riforma ha, sicuramente, introdotto degli strumenti giuridici inediti per il diritto processuale civile italiano, in materia di indagine sul patrimonio del debitore. Rappresenta una rilevante novità la **previsione dell'obbligo di cooperazione del debitore in sede di**

**pignoramento mobiliare.** Come ben noto, la principale difficoltà incontrata dal creditore per tutelare le sue ragioni creditorie è quella di reperire informazioni sulla composizione del patrimonio del debitore. **Specificatamente funzionale a porre rimedio a questa difficoltà è la disposizione di cui al terzo comma** (ed ancor più, quella di cui al comma sesto come più avanti evidenziato). Pertanto, su invito dell’Ufficiale Giudiziario, esso debitore **deve indicare ulteriori beni pignorabili** nel caso in cui i beni pignorati «appaiano insufficienti ovvero per essi appaia manifesta la lunga durata della liquidazione. Per **“insufficienza”** deve intendersi **l'apparente inidoneità** delle cose rinvenute o ricercate ex art. 513 CPC a soddisfare il credito precettato aumentato della metà, in relazione al **presumibile** valore di realizzo. **Questa prima valutazione spetta esclusivamente all’Ufficiale Giudiziario**(5) che, in caso di difficoltà, provvederà a nominare un esperto stimatore. Il creditore procedente pur avendo la possibilità di partecipare, a sue spese, alle operazioni di pignoramento mobiliare con l’assistenza (di difensore e) di esperto (o di uno di essi), deve di richiedere al giudice dell’esecuzione(6) di nominare uno stimatore per la determinazione della effettiva insufficienza dei beni pignorati ai fini dell’integrazione delle operazioni di pignoramento. Quanto alla **"lunga durata della liquidazione"**, un esempio tipico

---

(5) **Art. 517 CPC (Scelta delle cose da pignorare)** Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l’Ufficiale Giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all’importo del credito precettato aumentato della metà. In ogni caso l’Ufficiale Giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione.

(6) **Art. 518 CPC u.c.** Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito della istanza di vendita, il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l’integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo comma. In tale caso l’Ufficiale Giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni.

## *“Esame, Prassi e Problematiche Applicative nel Pignoramento mobiliare”*

è quello di un bene mobile in comunione ed in caso di esecuzione immobiliare o presso terzi, rispettivamente, una frazione minuscola di un immobile, un credito da appalto con stato dei lavori allo stadio iniziale e contestazione già resa nota al debitore.

Al verificarsi delle suddette condizioni, l'Ufficiale Giudiziario deve rivolgere al debitore l'invito all'indicazione di ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, **avvertendolo della sanzione prevista dalla nuova figura di reato** di cui all'art. 388 sesto comma CP, (7) introdotta appunto con la riforma, per l'omessa o falsa dichiarazione.

---

### **(7) Art. 388 codice penale (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice).**

1. Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi l'Autorità giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da €103 ad €1.032.

2. La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.

3. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad €309.

4. Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da euro trenta ad euro 309 se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da €51 ad €516 se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.

5. Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a €516.

6. La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall'Ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.

7. Il colpevole è punito a querela della persona offesa.

Da quanto sin qui esaminato, si evince **una progressiva maggior importanza connessa ai vari inviti ed avvertimenti che debbono essere impartiti al debitore a cura dell’Ufficiale Giudiziario**. Dalla preclusione alla facoltà di accedere alla conversione del pignoramento si giunge alla possibile incriminazione del debitore per omessa dichiarazione. L’invito di cui a questo comma, normalmente portato a conoscenza del debitore presente alle operazioni di pignoramento mobiliare è, **in caso di sua assenza**, consegnato alle persone indicate nell’art. 139 CPC secondo comma, ovvero in mancanza di dette persone, notificato nelle forme di legge.

Nel caso in cui il pignoramento mobiliare non possa essere eseguito nei confronti del debitore – imprenditore, per impossibilità di accedere alla sede sociale **per chiusura della stessa o cessazione della attività o messa in liquidazione**, quest’invito potrà essere rivolto con atto notificato al debitore (al legale rappresentante *pro-tempore*) secondo le vigenti norme di diritto processuale civile. Occorre ricordare, infatti, in riferimento al debitore costituito in forma societaria, che solo in sede di esecuzione opera il **“beneficio della previa escussione del patrimonio sociale”**, pertanto, la notifica dell’invito ex art. 492 comma quarto, in caso di sede chiusa, **garantisce la legale conoscenza dell’esecuzione** e permette che:

- nella società semplice, il socio, che è destinatario diretto dell’azione esecutiva, **salvo che indichi i beni societari su cui il creditore possa “agevolmente” soddisfarsi** (art 2268 CC), scongiuri l’esecuzione forzata nei suoi confronti, indicando la concreta esistenza dei beni societari utilmente aggredibili ;
- nella s.n.c e nella s.a.s. , l’esito della previa escussione del patrimonio sociale **possa o non determinare la formazione del titolo nei confronti del socio illimitatamente responsabile e del socio accomandatario** (artt 2304 e 2318 CC).

*“Esame, Prassi e Problematiche Applicative nel Pignoramento mobiliare”*

Si prescinde in questa sede dalla valutazione della mancata dichiarazione da parte del socio, ritualmente invitato, ai fini della prova della previa escussione del patrimonio sociale della quale rimane onerato il creditore. Questo principio non risulta applicabile nell'ipotesi di domicilio chiuso nel pignoramento mobiliare nei confronti del **debitore persona fisica**, nei cui confronti risulta più conveniente utilizzare le forme previste dall'art. 513 CPC e/o 492 comma settimo.

*5 - Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.*

Ottemperando all'invito rivoltagli dall'Ufficiale Giudiziario, il debitore **potrà rendere immediatamente la prevista dichiarazione oppure riserverà di renderla nel termine di quindici giorni** concessi dalla norma penale. La dichiarazione potrà fare riferimento a beni

## *“Esame, Prassi e Problematiche Applicative nel Pignoramento mobiliare”*

mobili, crediti o cose mobili in possesso di terzi o beni immobili. Se dal debitore sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'art. 388, 3° comma CP e l'Ufficiale Giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano (circoscritto a quello di propria competenza) per gli adempimenti di cui agli articoli 518 e 520 CPC(8) oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, diverso da quello in cui è iniziata l'esecuzione, **l'Ufficiale Giudiziario, previa istanza del creditore procedente e a sue spese**, trasmette copia del verbale della dichiarazione all'Ufficio NEP territorialmente competente, **a mezzo posta con raccomandata A.R.** Il competente Ufficiale Giudiziario si recherà nel luogo indicato dal debitore per gli adempimenti di cui agli artt. 518 e 520 CPC. Il verbale redatto dall'Ufficio NEP ove è pervenuta la dichiarazione di cui sopra, deve essere depositato nella relativa Cancelleria Esecuzioni Mobiliari, presso la quale sarà aperto **un nuovo fascicolo dell'esecuzione**. Sarà cura della parte istante far pervenire, a norma di legge, i titoli, gli atti ed i documenti necessari nella Cancelleria del Giudice dell'Esecuzione, interessata per ultima in ordine di tempo alla formazione del relativo fascicolo di esecuzione.

Se il debitore indica crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi **il pignoramento si considera perfezionato nei suoi confronti sin dal momento della dichiarazione** e questi è

---

### **(8) Art. 520 CPC (Custodia dei mobili pignorati)**

L'ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del tribunale il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento. Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari, mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il giudice dell'esecuzione determina.

Per la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede, quando il creditore ne fa richiesta, trasportandole presso un luogo di pubblico deposito oppure affidandole a un custode diverso dal debitore; nei casi di urgenza l'ufficiale giudiziario affida la custodia agli istituti autorizzati di cui all'art. 159 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

*“Esame, Prassi e Problematiche Applicative nel Pignoramento mobiliare”*

costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo effettua il pagamento o restituisce il bene, **prima che gli sia notificato l'atto di pignoramento presso terzi ai sensi dell'articolo 543 CPC.**

Se sono indicati beni immobili è la stessa disposizione a prevedere la necessità di procedere ex articolo 555 e seguenti CPC per cui il pignoramento non si potrà ritenere perfezionato neppure nei confronti del debitore dichiarante. In merito alla dichiarazione di titolarità di altri beni mobili, immobili o crediti presso terzi, resa dal debitore dietro invito dell'Ufficiale Giudiziario, **va precisato che la stessa può essere rilasciata anche presso l'Ufficio NEP che ha proceduto esecutivamente nei suoi confronti, nell'ipotesi in cui l'esecutato non intenda renderla all'atto dell'accesso dell'Ufficiale Giudiziario, o qualora il medesimo non sia stato rinvenuto nel suo domicilio.** Questa lettura si palesa coerente con la novità introdotta all'art. 388 CP, circoscritta agli effetti penali della falsa o omessa dichiarazione del debitore, ipotesi penalmente sanzionate, con la conseguenza che **solo al debitore è accordata la possibilità di rispondere nel termine di quindici giorni** dall'invito dell'Ufficiale Giudiziario a rendere la dichiarazione di cui trattasi.

*6 - Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 499, quarto comma.*

Quando il compendio pignorato diviene insufficiente a causa dell'intervento di altri creditori, il creditore procedente può chiedere all'Ufficiale Giudiziario, ai sensi dei precedenti commi terzo

*“Esame, Prassi e Problematiche Applicative nel Pignoramento mobiliare”*

e quarto, di invitare il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili. Emerge, pertanto, che **il pignoramento mobiliare non è più un atto isolato ma si forma in itinere con la possibilità di integrare il medesimo pignoramento divenuto insufficiente, senza l'onere di iniziare un nuovo e costoso processo.** Questa disposizione, implicitamente, chiarisce che il debitore in sede di dichiarazione **non è tenuto ad indicare tutti i beni di sua proprietà.** Alla chiusura di ogni singolo verbale facente parte dell'articolata fattispecie appena descritta, l'Ufficiale Giudiziario è tenuto ad effettuare il deposito di ciascun verbale in Cancelleria, entro le ventiquattro ore dal compimento dell'attività esecutiva, **con la conseguenza che tutti i verbali che si sono originati dalla procedura esecutiva faranno parte di un unico fascicolo dell'esecuzione.**

Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione, **l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili,** e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo, **entro il termine di trenta giorni,** il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione.

**7 - In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, su richiesta del creditore procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, eventualmente**

*“Esame, Prassi e Problematiche Applicative nel Pignoramento mobiliare”*

*riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalità di ciascuno, nonché quelle dei creditori istanti. L'ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario.*

Sempre nell'ottica di una proficua ricerca dei beni il novellato art. 492 CPC al settimo comma prevede che, quando l'ufficiale giudiziario non individua beni **utilmente** pignorabili o questi sono insufficienti, può rivolgersi ai soggetti gestori dell'Anagrafe Tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta di accesso alle informazioni presso i gestori dell'Anagrafe Tributaria e di altre banche dati pubbliche, possa avvenire ad opera dell'Ufficiale Giudiziario sulla base dei seguenti presupposti: **1) Istanza del creditore contenente le generalità complete degli esecutati; 2) Esibizione del titolo esecutivo; 3) Verbali di pignoramento negativi, insufficienti per garantire il creditore procedente o che siano divenuti insufficienti a seguito di intervento di altri creditori.** Acquisite le informazioni patrimoniali a seguito dell'accesso all'Anagrafe Tributaria e delle altre banche dati pubbliche, nel silenzio della legge, **la comunicazione dell'Ufficiale Giudiziario al creditore procedente deve essere limitata in proporzione al valore del credito azionato aumentato della metà**(9). Probabilmente, il Ministero della Giustizia avrà ritenuto che la sproporzionata esposizione dei dati patrimoniali del debitore, acquisiti negli ambiti interdetti alla diretta conoscenza del creditore e per l'intervento di un organo pubblico abilitato a procedere a tali particolari indagini, potrebbe concretizzare una violazione della disciplina in materia di trattamento dei dati personali ove non

---

(9) Circolare Ministero della Giustizia – Ufficio VI Prot. N. 6/381/035/CA del 14 marzo 2007.

## *“Esame, Prassi e Problematiche Applicative nel Pignoramento mobiliare”*

sorretta, da “*ragioni di giustizia*”(10). La prosecuzione della procedura esecutiva continuerà **ad impulso del creditore procedente**, dopo essere stato relazionato dall’Ufficiale Giudiziario sui risultati della verifica. Ciò che appare da subito importante evidenziare è che l’innovazione di maggior rilievo consiste nella potestà, conferita all’Ufficiale Giudiziario, di svolgere vere e proprie indagini presso l’Anagrafe Tributaria ed altre banche dati pubbliche ai fini della ricerca delle cose da sottoporre ad esecuzione. Il legislatore, restituendo tempestività ed effettività all’espropriazione, ha coordinato questo potere, proprio dell’organo esecutivo, con altri mezzi quali l’obbligo di collaborazione del debitore e, nel caso di imprenditore commerciale, come vedremo, l’obbligo di esibizione delle scritture contabili finalizzato, per tramite dell’esame di un professionista accertatore, alla individuazione di cose e crediti pignorabili. Sull’accesso all’Anagrafe Tributaria da parte dell’Ufficiale Giudiziario, c’è stata un’estensione, agli Uffici NOTIFICAZIONI ESECUCIONI PROTESTI, dell’Accordo SIATEL (Sistema Interscambio Anagrafe Tributaria Enti Locali) intervenuto con l’Agenzia delle Entrate, siglato in data 20

---

(10) **DLgs 30 giugno 2003 n. 196, (in S. O. n. 123, alla G. U. 29 luglio, n. 174) Codice in materia di protezione dei dati personali Art. 11 Modalità del trattamento e requisiti dei dati.**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a ) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b ) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
- c ) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d ) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- e ) conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

dicembre 2004, **che consente agli ufficiali giudiziari di accedere in via telematica, senza alcun onere per gli Uffici NEP**, alle interrogazioni anagrafiche, reddituali ed agli atti del registro riguardanti i debitori. Per quanto concerne l’individuazione delle **“altre banche dati pubbliche”**, va osservato che il legislatore ha evitato di inserire un elenco tassativo delle stesse, ma ha utilizzato una formula **“aperta”** in grado di ricomprendere **anche le banche dati pubbliche di futura costituzione**. Vale la pena precisare che per **“banche dati pubbliche”** deve **intendersi qualsiasi banca dati formata e detenuta o gestita dalle pubbliche amministrazioni**. Non solo le banche dati liberamente e direttamente accessibili dal pubblico, ma anche quelle accessibili in virtù di un’apposita norma, da parte di altre pubbliche amministrazioni, autorità, distretti produttivi od altri soggetti specificamente autorizzati. (11). Per **pubbliche amministrazioni, invece, si devono intendere** quelle di cui all’art. 1, comma secondo, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n° 29 ovvero **“tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi: gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative; le Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi ed associazioni; le Istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni; tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”**. Riguardo all’attività di accesso all’Anagrafe Tributaria e alle altre Banche dati pubbliche, dato che nulla risulta disposto

---

(11) Art. 25, comma 2, della Legge 20 novembre 2000 n° 340 – Legge di semplificazione 1999; Legge 16 gennaio 2003, n° 3 e D.P.R. 6 ottobre 2004, n° 258; art. 1, comma 368, della Legge Finanziaria 23 dicembre 2006, n° 266.

## *“Esame, Prassi e Problematiche Applicative nel Pignoramento mobiliare”*

dalla Legge n° 52 del 2006 in esame, in merito al compenso spettante per detta attività, l'Amministrazione (contrariamente alle statuizioni di diversi Magistrati) ha inteso non voler riconoscere, all'ufficiale giudiziario, un ulteriore compenso per espletamento della stessa; ne consegue il riconoscimento, soltanto, del “diritto unico” di cui all'art. 37 del Testo Unico delle spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n° 2002), previsto anche per *“ogni atto che comporta la redazione di un verbale, escluso l'atto di protesto”*, voce retributiva alla quale si aggiunge l'indennità di trasferta (e la relativa tassa del 10%), se c'è stato accesso in loco presso i gestori dell'Anagrafe Tributaria o di altre banche dati pubbliche.

**7.1 – “L'assistenza della Forza Pubblica”** Il capoverso del comma settimo prevede, in linea generale che l'Ufficiale Giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l'assistenza della Forza Pubblica, **ove da lui ritenuto necessario**, estendendo la previsione riferita ex art. 513 CPC secondo comma al pignoramento mobiliare, il cui esercizio **presuppone solo una valutazione soggettiva di necessità**, espressione di un potere autonomamente riconosciuto all'Ufficiale Giudiziario. Il potere di richiedere l'assistenza della Forza Pubblica, ha natura discrezionale ed il suo esercizio non lede il diritto dell'esecutato ed è insindacabile in sede di controllo di legittimità degli atti esecutivi; né l'Ufficiale Giudiziario deve provocare dal Giudice la richiesta assistenza.<sup>(12)</sup> **In sostanza, l'Ufficiale Giudiziario** (ed ogni altro soggetto che prendesse parte alle operazioni di esecuzione) **ha il diritto di esercitare il proprio ministero con sicurezza** ed il creditore procedente, portatore di un titolo esecutivo, ha un diritto soggettivo ad ottenere

---

(12) Cass. 19 dicembre 1980, n. 6564. Vitti c. STB Foro It. 1881, I, 2513 Nota Proto Pisani.

## *“Esame, Prassi e Problematiche Applicative nel Pignoramento mobiliare”*

dall'Amministrazione le attività necessarie all'esecuzione forzata del provvedimento, comprese quelle relative all'uso della Forza Pubblica, le quali integrano comportamenti dovuti e privi di ogni discrezionalità amministrativa (sempre che non ricorra una eccezionale impossibilità determinata da forza maggiore) per cui, ove l'autorità competente neghi dette attività, nonostante la richiesta dell'Ufficiale Giudiziario cui è affidata l'esecuzione, deve riconoscersi al privato la facoltà di esperire contro l'Amministrazione azione risarcitoria davanti al Giudice ordinario, per il ristoro del danno provocato da quel rifiuto.

*8 - Se il debitore è un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario, negli stessi casi di cui al settimo comma e previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter*  
*(13) delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per il loro esame al fine*

---

### **(13) Art.179-ter (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita)**

Il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell'ordine degli avvocati e il Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili comunicano ogni triennio ai presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, rispettivamente dei notai, degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili. Agli elenchi contenenti l'indicazione degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sono allegate le schede formate e sottoscritte da ciascuno dei predetti professionisti, con cui sono riferite le specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali.

Il presidente del tribunale forma quindi l'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita e lo trasmette ai giudici dell'esecuzione unitamente a copia delle schede informative sottoscritte da ciascuno di essi. Al termine di ciascun semestre, il presidente del tribunale dispone la cancellazione dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto del termine e delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione a norma dell'articolo 591-bis, primo comma, del codice.

I professionisti cancellati dall'elenco a seguito di revoca di delega non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.

*“Esame, Prassi e Problematiche Applicative nel Pignoramento mobiliare”*

*dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.*

La riforma delle esecuzioni mobiliari, nell'affidare all'Ufficiale Giudiziario poteri di indagini finalizzati alla ricerca dei beni del debitore presso l'Anagrafe Tributaria ed altre banche dati pubbliche, ha ampliato il campo di azione **quando il debitore è un imprenditore commerciale.** Se i beni pignorati a quest'ultimo non garantiscono il credito per cui si procede e se l'imprenditore omette di rendere la prevista dichiarazione o effettua una dichiarazione che non convince il creditore precedente, quest'ultimo può chiedere all'ufficiale giudiziario, **con richiesta formale e accollandosi le relative spese**, di procedere ad un'indagine sulle scritture contabili. Nello specifico, il comma ottavo dell'art. 492 CPC prevede che l'Ufficiale Giudiziario nomini un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto all'elenco di cui all'art. 179-ter DA CPC per incaricarlo di esaminare le scritture contabili dell'imprenditore commerciale. **Il presupposto applicativo della norma è che il debitore non sia un semplice imprenditore**

---

**bensì sia in imprenditore commerciale**<sup>(14)</sup> e, precisamente, i debitori che svolgono una delle attività di cui all'art. 2195 CC. Per la nomina devono ricorrere i medesimi presupposti del comma settimo ed a seguito di specifica istanza scritta del creditore procedente, l'Ufficiale Giudiziario **invita il debitore imprenditore commerciale ad indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili**, preannunciando la nomina di un professionista per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. La nomina del professionista **non può e non deve precedere o essere contestuale all'invito** dell'Ufficiale Giudiziario. L'esito dell'invito e l'indicazione del luogo ove le scritture sono tenute, determina la scelta, da parte dell'Ufficiale Giudiziario, del professionista accertatore. Il professionista è nominato con provvedimento scritto notificato anche al debitore e, previa accettazione dell'incarico e giuramento, viene immesso nelle funzioni nella data stabilita con la redazione del relativo verbale redatto dall'Ufficiale Giudiziario, alla presenza del creditore e del debitore e rispettivi difensori ovvero soltanto dei difensori. Il professionista nominato, nell'accedere alle scritture contabili ovunque si trovino, incontri difficoltà materiali o resistenze di qualsivoglia natura, può richiedere

---

**(14) Art. 2195 CC Imprenditori soggetti a registrazione**

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

- 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi [c.c. 2135];
- 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni [c.c. 2203];
- 3) un'attività di trasporto per terra [c.c. 1678], per acqua o per aria;
- 4) un'attività bancaria [c.c. 1834] o assicurativa [c.c. 1882, 1883];
- 5) altre attività ausiliarie delle precedenti [c.c. 1754].

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali [c.c. 320, 365, 371, 397, 425, 2214, 2955, n. 5] si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano [c.c. 836; disp. att. c.c. 200].

*“Esame, Prassi e Problematiche Applicative nel Pignoramento mobiliare”*

l’assistenza dell’Ufficiale Giudiziario territorialmente competente che, pertanto, provvederà a verbalizzare il proprio intervento. Il relativo verbale farà parte della varia documentazione relativa all’incarico ed a documentazione delle spese sostenute e da depositare all’Ufficiale Giudiziario competente per la liquidazione al momento del deposito della relazione conclusiva contenente i risultati conseguiti dall’esame. **Il professionista trasmetterà la relazione al creditore procedente per le proprie determinazioni in relazione alla qualità e/o quantità di beni mobili, immobili e crediti eventualmente rilevati dalle scritture contabili esaminate.** Stante la particolare qualità di imprenditore commerciale rivestita dal debitore e la presumibile mancanza di ulteriori beni mobili utilmente pignorabili in quanto già precedentemente ricercati ex art. 513 CPC ovvero in applicazione dei precedenti commi di questo articolo, **l’eventuale ulteriore azione esecutiva sarà attivata ai sensi degli artt. 543 e 555 CPC o più verosimilmente verso azioni revocatorie o istanza di fallimento.** L’Ufficiale Giudiziario provvede alla liquidazione, secondo la tariffa prevista dal TU delle spese di giustizia D.M. 30/5/2002 ovvero secondo la tariffa professionale, delle spese e del compenso ponendole a carico del creditore procedente. Nel relativo provvedimento, l’Ufficiale Giudiziario, **specificcherà se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione** (se resa), atteso che in questo caso il citato provvedimento costituirà titolo esecutivo ex art. 474 CPC nei confronti del debitore. In relazione alla generica qualificazione delle *“scritture contabili”* stando all’art. 2214 CC(15), esse *«ricomprendono non solo i libri obbligatori per*

---

(15) **Art. 2214 CC Libri obbligatori e altre scritture contabili**

L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.

*“Esame, Prassi e Problematiche Applicative nel Pignoramento mobiliare”*

*definizione, ma altresì tutte le scritture contabili richieste dalla natura e dimensione dell'impresa nonché, per ciascun affare, le lettere, le fatture ed i telegrammi a supporto delle prime, tutte da conservarsi per dieci anni: nessun dato testuale prelude che l'indagine di cui si discute sia svolta anche sui documenti a sostegno delle scritture contabili in senso stretto, che solo in specifiche norme vengono considerate in senso restrittivo (art. 2711 c.c.), in vista della particolare regola ivi disposta>>>(16). Nel caso in cui dal loro esame si venga a conoscenza di fatti penalmente rilevanti o violazioni tributarie lo stesso professionista che nello svolgimento dell'incarico riveste la qualifica di pubblico ufficiale o l'Ufficiale Giudiziario al momento del deposito della relativa documentazione, inoltrerà, rispettivamente, denuncia al Procuratore della Repubblica ai sensi degli artt. 361 CP e 331 comma 4° CPP e rapporto al Comando Polizia Tributaria competente per territorio.*

*9 – Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista dall'articolo 488, secondo comma.*

Immutata la previsione dell'ultimo comma dell'articolo in esame,

*Uff. Giud. Dr. Pietro SARDANO*

---

Deve altresì tenere le altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.

Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.

(16) **Ord. Tribunale di Milano 7° Sezione Civile** N° 86809 / 05 Depositata il 07 gennaio 2008.